




**OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO**

*Sistema Sanitario Regione Liguria*

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico*

# ***REGOLAMENTO***

*PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA*



## INDICE

Art. 1	<i>Ambito applicativo</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 2	<i>Destinatari</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 3	<i>Obiettivi e criteri operativi generali</i>	<i>pag. 5</i>
Art. 4	<i>Strutture idonee e spazi separati e distinti per l'esercizio dell'ALPI</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 5	<i>Modalità di prenotazione e riscossione</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 6	<i>Limiti e condizioni</i>	<i>pag. 9</i>
Art. 7	<i>Modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'ALPI</i>	<i>pag. 11</i>
Art. 8	<i>Verifiche e monitoraggio organizzativo</i>	<i>pag. 11</i>
Art. 9	<i>Criteri e modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente ALPI</i>	<i>pag. 12</i>
Art. 10	<i>Commissione Partitetica: composizione e compiti</i>	<i>pag. 12</i>
Art. 11	<i>Tipologie di attività libero-professionali</i>	<i>pag. 13</i>
Art. 12	<i>Criteri per la determinazione delle tariffe</i>	<i>pag. 13</i>
Art. 13	<i>Modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari e prestazioni occasionali</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 14	<i>Consulenze e perizie richieste dall'Autorità Giudiziaria o richieste da soggetti privati</i>	<i>pag. 15</i>
Art. 15	<i>Personale di supporto</i>	<i>pag. 16</i>
Art. 16	<i>Responsabilità professionale e copertura assicurativa</i>	<i>pag. 16</i>
Art. 17	<i>Incompatibilità nell'esercizio della libera professione</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 18	<i>Criteri di gestione del fondo di perequazione (retribuzione di risultato)</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 19	<i>Criteri di gestione del fondo per interventi di prevenzione/riduzione delle liste di attesa</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 20	<i>Sospensione dell'ALPI</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 21	<i>Modalità di esercizio dell'ALPI dei dirigenti medici e veterinari del dipartimento di prevenzione</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 22	<i>Altre forme di ALPI</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 23	<i>Norma finale</i>	<i>pag. 19</i>

Il presente Regolamento disciplina l'Attività libero professionale intramuraria del Policlinico per il personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario secondo le disposizioni di legge e dei CCNL in vigore che disciplinano la materia con particolare riferimento a:

- D.Lgs. n. 502/92 (cfr. D.Lgs. 229/99) e s.m.i.
- DPCM del 27.3.2000
- CC.CC.NN.LL.1998-2001 della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
- D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
- L.R. nr. 41 del 7/12/2006
- Legge n. 120 del 03.08.2007 e s.m.i.
- Recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni dell' 8/11/2010
- L.R. nr. 28/2011- Programma Assicurativo Per Rischi Di Responsabilità Civile Delle Aziende Ed Enti Del Servizio Sanitario Regionale
- D.L. n. 158 del 13.09.2012 convertito in L. 189 dell'8/11/2012
- CC.CC.NN.LL.2016-2018 della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
- Deliberazione GR della Liguria n. 986 del 05.08.2013 (Linee di indirizzo e schema regolamento transitorio per l'Alpi)
- Deliberazione GR della Liguria n. 1590 del 12/12/2014 con la quale sono state introdotte modifiche e/o integrazioni alla sopracitata D.G.R. 986/13;
- Decreto del Direttore Generale n. 2484 del 06/05/2019 con il quale si è preso atto del passaggio a regime ordinario del sistema dell'Attività Libero-professionale intramuraria;
- Deliberazione GR della Liguria n. 718 del 06.08.2021 (Modifica e approvazione linee di indirizzo e schema di regolamento nelle Azienda, Enti e I.R.C.C.S. del SSN per l'Attività Libero-Professionale Intramuraria)

## **Art. 1**

### **AMBITO APPLICATIVO**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nell'ambito del Policlinico San Martino di Genova inclusi i dirigenti medici dipendenti dal S.S.R. Ligure che optino di svolgere l'attività libero professionale in altra Regione, di cui al D.M.S. 28/02/1997 e successive integrazioni, come modificata dalla Legge 3.8.2007 n. 120, così come da ultimo modificata dal D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito dalla Legge 189 dell'8 novembre 2012, e dalla L.R. 7.12.2006 n. 41, nonché l'esercizio delle attività consulenziali contemplate nell'art. 5 del D.M.S. 31/07/1997 e dalla vigente normativa contrattualistica e connesse con l'attività libero-professionale intramuraria in quanto riservate ai Dirigenti optanti per quest'ultima.

Ai fini del presente Regolamento, per attività libero-professionale intramoenia s'intende l'attività sanitaria esercitata da parte dei Dirigenti medici e del restante personale della dirigenza sanitaria nell'ambito o per conto dell'Azienda ed Ente del S.S.R. o presso altra struttura fuori Regione espressamente autorizzata, individualmente o in équipe, sia in regime ambulatoriale che degenziale.

L'attività del personale medico, delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario e dei medici in formazione specialistica può svolgersi, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnosi strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero ordinario, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di circuiti assicurativi.

## **Art. 2**

### **DESTINATARI**

Possono aderire all'attività libero professionale esercitata in nome e per conto del Policlinico tutti i dirigenti medici/sanitari dipendenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente all'atto di adozione del presente regolamento, si intendono in rapporto di lavoro esclusivo:

- i dirigenti medici/sanitari che in sede di stipula di un contratto di lavoro dipendente con il Policlinico abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo;
- i dirigenti medici/sanitari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno risultano a rapporto esclusivo sia come nuova scelta (da esercitare entro il 30 novembre dell'anno precedente) che come tacita prosecuzione della situazione antecedente.

I principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai professori e ai ricercatori universitari afferenti all'Università degli Studi di Genova, in regime di rapporto esclusivo e a tempo pieno, che espletano la propria attività assistenziale in convenzione.

Possono aderire all'attività libero professionale i medici in formazione specialistica, iscritti presso le Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Genova, secondo quanto disposto dagli artt. 37 e segg. D.Lgs 17/8/1999, n. 368, dal D.P.C.M. 06/07/2007 ("Definizione, schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici"), dalla D.G.R. n. 286 del 6 luglio 2012 ("Approvazione del Regolamento per l'esercizio della libera professione intramuraria dei medici in formazione specialistica nella Regione Liguria)

Ai medici in formazione specialistica è data la possibilità di partecipare allo svolgimento dell'attività libero-professionale in regime di équipe del proprio tutor ovvero dei dirigenti medici operanti istituzionalmente nelle UU.OO. del Policlinico a cui il tutor afferisce.

### **Art. 3**

#### **OBIETTIVI E CRITERI OPERATIVI GENERALI**

L'attività libero-professionale è strumento di qualificazione e promozione dell'immagine del Policlinico San Martino di Genova.

L'Ospedale Policlinico San Martino pone come interesse lo sviluppo di un'area di attività libero-professionale da affiancare all'attività istituzionale del S.S.N., al fine di:

- contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti all'utenza esterna, mettendo a disposizione il patrimonio di specializzazione, tecnologie, conoscenze e capacità nell'ambito di una pluralità di percorsi e modalità di accesso;
- rafforzare la propria capacità competitiva, garantendo alla dirigenza medico/sanitaria che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo il diritto di esercitare la libera professione intramuraria nell'ambito degli spazi e delle strutture anche fuori Regione individuate dal Policlinico.

L'attività libero-professionale rappresenta uno strumento di potenziamento della capacità di risposta alla domanda sanitaria nella misura in cui consenta una più adeguata utilizzazione delle strutture e delle attrezzature, ottimizzando l'incidenza dei costi, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi erogati all'utenza, evitando situazioni di tipo concorrenziale.

L'area di attività così creata contribuisce ad aumentare la visibilità esterna della qualità del Policlinico, determinando effetti positivi anche sull'attività istituzionale, oltre che a stimolare l'innovazione e il raggiungimento di nuovi obiettivi di qualità nonché a garantire la capacità di conservare ed attrarre professionisti, offrendo possibilità aggiuntive ed alternative al mercato esterno.

## Art. 4

### **STRUTTURE IDONEE E SPAZI SEPARATI E DISTINTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMUARIA**

Il Policlinico, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, mette a disposizione dei Professionisti autorizzati spazi e strutture idonei per l'attività ambulatoriale e di ricovero nella misura indicata dalla normativa vigente.

Le sedi ed i locali individuati dal Policlinico devono essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale.

Il Policlinico può, stante i contenuti del comma 9 dell'art. 1 della legge 120/2007, utilizzare gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale, garantendo, sempre nel rispetto del citato articolo, la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Il Policlinico, qualora gli spazi istituzionali non siano sufficienti a garantire il volume di attività necessario per l'espletamento dell'esercizio dell'attività libero professionale del personale dirigente medico/sanitario, potrà autorizzare, ai sensi del decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 2484 del 6 maggio 2019, l'esercizio di tale attività come segue, in applicazione della legge 189/12:

- in strutture sanitarie private non accreditate o strutture pubbliche, collegate con il Policlinico tramite l'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis, tramite l'acquisto o la locazione ovvero tramite la stipula di convenzione, di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, i quali corrispondano ai criteri di congruità ed idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni;
- in via residuale, in studi professionali privati, collegati con il Policlinico attraverso l'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato ed il Policlinico, sulla base dello schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (DGR nr. 572/2013).

Ai fini dello svolgimento dell'attività libero professionale ambulatoriale in spazi istituzionali, il Policlinico ha dedicati appositi ambulatori siti al Pad. 40.

Ulteriori spazi aziendali sono stati condivisi con i Direttori di Dipartimento presso le unità operative per particolari peculiarità tecniche delle prestazioni ambulatoriali diagnostiche e/o strumentali

Per quanto concerne l'attività libero professionale, in regime di ricovero, sono stati riservati i seguenti spazi:

- n. 2 posti letto siti presso la Casa di Salute "Rosina Casagrande" al piano 5° del Padiglione Ist Sud, inerenti le diverse specialità mediche/degenziali;
- n. 15 posti letto ubicati presso le singole UU.OO. del Policlinico, a seconda della specialità di appartenenza di tipo chirurgiche/degenziali;

La prestazione in libera professione potrà essere pertanto svolta, con le modalità di cui sopra, anche presso la struttura sanitaria pubblica che la struttura privata autorizzata non accreditata e il relativo percorso di tracciabilità dovrà essere in tempo reale disponibile e visibile dal Policlinico alle medesime condizioni in essere presso il Policlinico stesso.

Viene consentita, sempre ai sensi dell'art.1 comma 4 della L. n. 120/2007, la stipula di Convenzioni con altri soggetti pubblici.

I predetti contratti di locazione con strutture private autorizzate non accreditate e convenzioni con altri soggetti pubblici potranno essere stipulati previa espressione di parere vincolante da parte del Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D.Lgs 30 febbraio 1992 n. 502 e ss.mm.ii;

I costi dei contratti di locazione o delle convenzioni sono ricompresi in quello complessivo della prestazione resa dal dirigente medico in libera professione.

## **Art. 5**

### **MODALITA' DI PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE**

Il Policlinico si impegna ad assicurare un'adeguata informazione ai cittadini per favorire l'accesso trasparente alle prestazioni rese in regime libero professionale. Tale informazione viene garantita attraverso forme adeguate di pubblicità sul sito internet del Policlinico ([www.hsanmartino.it](http://www.hsanmartino.it)), attraverso la Carta dei Servizi e adeguate forme di pubblicità rivolte alla popolazione.

Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1 comma 4 lettera a), a bis) b) della Legge 120/2007 e ss.mm.ii, il Policlinico si impegna a garantire sistemi e moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

Al fine di assicurare la necessaria tracciabilità del processo tali modelli organizzativi dovranno comunque garantire, tramite opportune soluzioni ICT, il soddisfacimento dei seguenti requisiti minimi:

- registrazione immediata da parte del professionista della prenotazione sul sistema informatizzato del Policlinico a seguito di accesso fisico, telefonico o telematico da parte del richiedente, secondo le modalità previste dall'art. 3 dello schema di convenzione tipo approvata con D.G.R. n. 572 del 17.05.2013;
- registrazione immediata del pagamento sul sistema informatizzato del Policlinico, con emissione della ricevuta da parte del sistema stesso, in un momento non successivo all'erogazione della prestazione;
- in particolare, al fine di consentire il soddisfacimento del requisito di cui al precedente punto 2, qualora il modello organizzativo non preveda l'obbligo tassativo di pagamento della prestazione in fase antecedente all'erogazione della stessa, la soluzione ICT dovrà assicurare la possibilità di collegamento in tempo reale di tutte le sedi fisiche di erogazione (Policlinico o convenzionate) al sistema informatizzato del Policlinico;
- l'emissione di ricevute con modalità che non prevedano il collegamento in tempo reale con il sistema informatizzato del Policlinico viene consentito nel solo caso di prestazioni domiciliari, in regime di consulenza medico legale o di malfunzionamento del sistema stesso.

Nel caso in cui il Policlinico stipuli convenzioni/contratti con strutture esterne o con studi professionali dei professionisti di cui al precedente art. 4, questi dovranno utilizzare l'infrastruttura di rete del Policlinico stesso. Tramite l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura dovrà avvenire l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale dei dati relativi all'impegno orario del dirigente sanitario, dei pazienti visitati e degli estremi dei pagamenti.

Il pagamento delle prestazioni di qualsiasi importo dovrà avvenire mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo, salvo il caso di malfunzionamento del sistema. La disposizione dovrà essere adottata anche nel caso di convenzionamenti con strutture private non accreditate e/o studi professionali di cui al precedente articolo 4, in questo caso la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare della struttura o studio, a suo carico, prima dell'avvio dell'attività.

Le disposizioni di cui al punto 3) devono essere rispettate anche per quanto attiene le modalità di prenotazione/riscossione presso gli studi professionali di cui all'articolo che precede.

Per evidenziare le richieste di indagini o consulenze relative a degenti solventi, dette informazioni dovranno recare la dicitura "prestazione libero-professionale" che comparirà anche sul frontespizio della cartella clinica.

Gli utenti possono prenotare le visite con le seguenti modalità:

- tramite prenotazione telefonica al numero indicato o via mail all'indirizzo di posta elettronica, entrambi presenti nella sezione del sito del Policlinico dedicato alla Libera Professione;

I cittadini potranno effettuare i pagamenti per le prestazioni in Libera Professione secondo le seguenti modalità:

1. Pagamento tramite Pos presso il Pad.40 L.P;
2. Pagamento tramite bonifico bancario ;
3. Pagamento tramite Pos presso gli studi privati dei Professionisti e presso alcuni punti del Policlinico dedicati a discipline particolari;
4. Pagamento tramite Pos presso le strutture sanitarie private non accreditate e non convenzionate con il S.S.N..

I Professionisti che sono abilitati in autonomia, presso studi privati o presso le unità operative, per alcune discipline particolari, provvederanno alla prenotazione e/o riscossione sulla piattaforma informatica e all'incasso tramite POS o bonifico bancario.

A fronte dell'avvenuto pagamento verrà rilasciata all'utente fattura utilizzando l'infrastruttura di rete aziendale.

Le somme corrisposte dagli utenti sono direttamente incassate dalla Tesoreria del Policlinico.

Il Policlinico provvederà a liquidare al Professionista il compenso, previa trattenuta dei costi generali del Policlinico, mediante accredito al Professionista nella retribuzione mensile solo ad avvenuta liquidazione delle fatture.

Nel caso in cui il Professionista eroghi prestazioni domiciliari, al paziente verrà rilasciato un preavviso di notula con indicazione della prestazione, della tariffa e delle modalità di pagamento. Il Policlinico provvederà all'emissione della fattura e all'invio della stessa a domicilio dell'utente dopo aver acquisito la quietanza del pagamento.

I proventi della Libera Professione svolta presso Strutture Private non accreditate convenzionate con il Policlinico, sono incassate direttamente dalle Strutture Private, mediante l'infrastruttura di rete messa a disposizione del Policlinico.

## **Art. 6**

### **LIMITI E CONDIZIONI**

Non può essere svolta l'attività libero-professionale presso studi professionali o strutture collegate in rete nella quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati al Servizio Sanitario Regionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio Sanitario Regionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal Policlinico, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dallo studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso di qualsiasi addebito a carico del Policlinico. Con circolare del 07/11/2013 la Regione Liguria ha stabilito che tale condizione, tuttavia, può essere derogata dal Policlinico nei casi in cui più professionisti (non associati tra di loro) espletino la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.

L'erogazione delle prestazioni di ciascuno, in questo caso, a parte la possibilità di condivisione della sala di attesa e del servizio igienico per gli utenti, non comporta il coordinamento della attività sanitarie e professionali né una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie né, infine, l'autorizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.

Non sono erogabili in regime libero professionale:

- le attività di pronto soccorso ed emergenza, ivi comprese quelle rese a utenti in osservazione breve e quelle assoggettate al pagamento del ticket sanitario in quanto non urgenti;
- le attività di ricovero di terapia intensiva, di unità coronariche e rianimazione;
- le attività di trapianto di organi e tessuti;
- le attività di emodialisi;
- le prestazioni alle quali non è riconosciuta una validità diagnostico terapeutica, sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche, a giudizio della Direzione Sanitaria del Policlinico, di concerto con la Commissione Paritetica;
- le attività che per condizioni oggettive, strutturali o per organizzazione di supporto necessario, risultino economicamente svantaggiose per il Policlinico.

L'espletamento da parte del Dirigente medico/sanitario optante per l'attività libero-professionale, delle funzioni a lui attribuite è subordinato alla piena funzionalità della struttura di appartenenza, tale da garantire un volume di attività nella sfera di attività libero-professionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali nella sfera

di attività istituzionale corrispondente e non deve in ogni caso contrastare con i fini istituzionali e gli interessi del Policlinico.

Fermo restando che l'attività libero professionale deve essere espletata fuori dall'orario di servizio e fatte salve le necessità istituzionali, non può comunque essere prestata in:

- Malattia e infortunio,
- Astensioni obbligatorie dal servizio;
- Permessi retribuiti (che interessano tutto l'arco della giornata);
- Aspettative;
- Permessi sindacali (che interessano tutto l'arco della giornata);
- In caso di adesione allo sciopero (se interessa tutto l'arco della giornata);
- Congedo per rischio radiologico;
- Sospensione dal servizio;
- Congedo ex art. 4 legge 104/1992;
- Tutela della maternità e paternità (periodo obbligatorio);
- Riduzione oraria per allattamento;
- Articolazione impegno orario ridotto proporzionato al regime orario (part time);

La verifica di quanto sopra è di competenza del Nucleo Ispettivo.

Quando l'attività libero professionale risulti prestata in una delle condizioni ostatiche elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dal Policlinico che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

Nel corso di attività libero professionale intramuraria non è consentito:

- l'utilizzo del ricettario unico di prescrizione del SSN, ai sensi del D.L.gs n. 229/99 art. 15 comma quinquies punto 4;
- l'utilizzo di qualsiasi modulistica interna propria del SSN;
- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto normato e regolamentato dal presente Regolamento.

In casi del tutto eccezionali e nel rispetto del sistema di prenotazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento è consentita l'esecuzione di prestazione specialistica ambulatoriale gratuita. In caso di prestazioni gratuite il professionista, pur rinunciando al proprio onorario, dovrà comunque garantire il pagamento, da parte del paziente, della quota prevista dal presente Regolamento per coprire tutte le spese sostenute dal Policlinico per quella determinata prestazione (costi locazioni, costi utilizzo strumentazione, personale di supporto, costi di infrastruttura di rete, etc.).

In caso di sospensione dell'attività libero professionale esercitata presso lo studio del Professionista, derivante dallo status di aspettativa senza assegni per copertura di incarichi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione della causa di aspettativa, l'attività libero professionale del dirigente riprende, ove questi abbia confermato l'esclusività del rapporto di lavoro, senza necessità di nuova autorizzazione, anche laddove la sede dell'attività libero professionale sia mutata per vicende verificatesi nel corso del periodo di sospensione. In tali ipotesi il Policlinico è tenuto all'accertamento della intervenuta modifica della sede di esercizio della libera professione.

Qualora per motivi clinici, organizzativi e/o economici definiti e autorizzati dal Policlinico, non sia possibile individuare percorsi alternativi separati, distinguendo gli orari di

effettuazione delle prestazioni a carattere istituzionale da quelli in regime di libera professione, viene determinato un orario di lavoro aggiuntivo, che dovrà essere effettuato prima della liquidazione delle competenze spettanti per l'esercizio della libera professione

## **Art. 7**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

Il Professionista che opta per l'esercizio della libera professione intramuraria ovvero che voglia le condizioni di svolgimento in atto, in qualsiasi delle forme e/o tipologie previste, nel rispetto della normativa vigente nel tempo, dovrà presentare all'Ufficio competente del Policlinico apposita istanza dichiarando di norma quanto segue:

- la disciplina oggetto dell'attività;
- tipologia di prestazioni erogabili e "tempi indicativi" di esecuzione;
- descrizione della prestazione e codice nomenclatore regionale identificativo della prestazione;
- le sedi, giorni ed orari proposti in cui intende espletare l'attività ivi comprese quella fuori Regione;
- necessità di avvalersi di personale di supporto e di attrezzature del Policlinico;
- tariffa proposta da negoziare con il Policlinico;  
le tariffe concordate con il Professionista ed oggetto di specifico provvedimento autorizzativo avranno validità semestrale.

L'autorizzazione ad esercitare la libera professione viene rilasciata dal Direttore Generale, ivi compresa quella fuori Regione.

## **Art. 8**

### **VERIFICHE E MONITORAGGIO ORGANIZZATIVO**

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Liguria, il Policlinico assicura il rispetto dei tempi medi fissati dagli specifici provvedimenti regionali; si attiveranno i meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; si garantiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 4 lett. D) e g) della legge 3.8.2007 n. 120, il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'abito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza dell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.

## **Art. 9**

### **CRITERI E MODALITA' PER ASSICURARE UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RAPPORTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E CORRISPONDENTE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

L'attività libero-professionale:

- non deve essere in contrasto con i compiti di istituto o con gli interessi del Policlinico;
- deve essere svolta in fasce orarie predeterminate ed autorizzate dal Policlinico, al di fuori degli orari stabiliti per l'attività ordinaria (previa timbratura dell'uscita dal servizio) e non può essere superiore al 100% dell'orario di servizio effettivo contrattualmente dovuto;
- è autorizzata tenuto conto delle proposte in ordine ai calendari di accesso alle modalità di utilizzazione delle attrezzature o fruibilità di spazi, fatti salvi criteri di equità di accesso da parte delle varie équipes e professionisti, in rapporto alla effettiva richiesta di prestazione in libera professione;
- deve essere prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'Attività Libero Professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con le procedure previste nell'art. 5 c. 4, dell'atto di indirizzo e coordinamento nazionale (DPCM 27.03.2000), previo parere del Collegio di Direzione, a svolgere l'attività in un'altra struttura o in una disciplina equipollente, purché l'interessato sia in possesso della relativa specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Il Direttore Generale può, altresì, autorizzare con la stessa procedura, l'espletamento dell'attività libero-professionale in una disciplina diversa quella di appartenenza se l'interessato è in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima (ad es. per il medico competente quelli indicati nell'art. 2 c.1, lett. D) del D. Lg s. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni) o, al di fuori della predetta ipotesi, di una documentata esperienza di almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta;
- non può comportare per i dirigenti delle strutture un volume di attività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali.

## **Art. 10**

### **COMMISSIONE PARITETICA: COMPOSIZIONE E COMPITI.**

Al fine di verificare le modalità organizzative della libera professione intramuraria, la Commissione Paritetica, ha funzioni di monitoraggio dell'attività e in particolare:

- promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale intramuraria;
- verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e i volumi della libera professione che non debbono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente;
- chiarimenti di eventuali dubbi circa l'interpretazione del regolamento;

- formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario e, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività.

La Commissione Paritetica è formata in modo paritetico da:

- quattro componenti designati dal Direttore Generale;
- tre rappresentanti sindacali, uno per ciascuna delle seguenti aree: dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, designati congiuntamente dalle OO.SS.;
- un rappresentante sindacale del personale del comparto designato congiuntamente dalle OO.SS.;

La Commissione si riunisce di norma con cadenza semestrale e deve essere convocata qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.

## **Art. 11**

### **TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI**

Tutte le tipologie di attività libero professionale individuate non debbono intendersi alternative tra di loro e concorrono al raggiungimento del volume dell'attività individuale svolta.

L'attività libero-professionale, può svolgersi, individualmente o in équipe, nelle seguenti forme:

- attività ambulatoriale: visite (compresi consulenze e consulti);
- attività degenziale: prestazione rese in regime di ricovero ordinario e a ciclo diurno;
- attività domiciliare
- altre forme di attività specificatamente individuate con i Dirigenti medici/sanitari interessati quali attività diagnostiche strumentali;
- prestazioni ambulatoriali complesse (P.A.C.)

## **Art. 12**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Le tariffe delle prestazioni rese in regime ambulatoriale in regime di ricovero sono comprensive del compenso per l'attività professionale espletata dal personale dirigente e dal personale di supporto e di una quota a favore del Policlinico, a copertura di tutti i costi sostenuti. Ad esse vanno aggiunte le quote dovute per imposte, contributi e fondi (perequazione e fondo per interventi di prevenzione/riduzione delle liste di attesa) definiti dalla vigente normativa.

Le tariffe non possono comunque essere inferiori a quanto previsto a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per ciascuna prestazione fermo restando la copertura dei costi di produzione e non possono superare il 70 per cento rispetto alle

tariffe individuate come quota di ristoro dei costi del Policlinico diretti ed indiretti ad esclusione degli oneri, fondi e imposte.

Gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, d'intesa con i dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, devono essere idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo i criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto per gli studi professionali in rete, nonché ad assicurare la copertura e di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dal Policlinico, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui all'art. 1 comma 4 lettera a-bis) della legge 120/2007 così come modificata dal D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito dalla L. 189 dell'8 novembre 2012.

Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, il Policlinico deve trattenere una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista per vincolarla ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi dell'art. 3 c. 6 della Legge 724 del 23/12/1994 e successive modificazioni ed integrazioni l'attività intramoenia deve determinare una situazione di pareggio tra le entrate e le uscite.

I fattori produttivi di riferimento per la determinazione della quota per la copertura dei costi aziendali sono i seguenti:

- pulizia;
- riscaldamento;
- smaltimento rifiuti;
- utenze telefoniche;
- utenze elettriche;
- costi relativi all'infrastruttura di rete;
- manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze relative agli spazi effettivamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività Alpi;
- manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari attrezzature sanitarie in uso esclusivo all'attività libero professionale.

### **Art. 13**

#### **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DI CONSULENZE, CONSULTI, VISITE DOMICILIARI E PRESTAZIONI OCCASIONALI**

Le attività di consulenza e consulto possono essere rese dai professionisti che hanno scelto il rapporto di lavoro esclusivo:

- all'interno del Policlinico, a favore di utenti assistiti in regime di attività libero-professionale;
- all'esterno ai sensi della vigente normativa contrattuale.

I dirigenti medici/sanitari, dietro formale richiesta, possono effettuare:

- visite presso il domicilio del paziente, inteso come luogo di temporanea permanenza quali: abitazioni, case di cura private e strutture assistenziali pubbliche o private non accreditate (es. Case di riposo, Soggiorni);
- prestazioni ambulatoriali e/o degenziali rese eccezionalmente presso altre strutture sanitarie pubbliche o private non accreditate. Per dette strutture occorre preventiva specifica autorizzazione;
- prestazioni ambulatoriali e/o degenziali rese presso altre strutture sanitarie pubbliche con le quali occorre stipulare idonea convenzione.

## **Art. 14**

### **CONSULENZE E PERIZIE RICHIESTE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O RICHIESTE DA SOGGETTI PRIVATI**

Le perizie e le consulenze possono essere richieste dall'Autorità Giudiziaria (CTU) o da soggetti privati (CTP).

Il Professionista dovrà esercitare le attività di cui al comma precedente, riconducibili all'Attività Libero Professionale, nella disciplina di appartenenza, seguendo le modalità organizzative sotto illustrate.

Il Professionista comunica all'Ufficio Libera Professione, qualora si tratti di consulenza specialistica di parte (CTP), l'incarico ricevuto. Le tariffe delle consulenze sono indicate dal Professionista; l'importo della prestazione è interamente a carico della parte che ha richiesto la consulenza e/o la perizia ed è maggiorata del computo dell'Iva.

L'onorario verrà liquidato al Professionista solo previa riscossione degli importi stabiliti nel documento fiscale emesso trattenendo la quota I.V.A. versata dal Policlinico anticipatamente all'erario.

Qualora si tratti di CTU richiesta dall'Autorità Giudiziaria, l'onorario verrà liquidato al Professionista solo previa riscossione da parte dell'Istituto degli importi stabiliti dal decreto di liquidazione di competenza del Tribunale incaricato, trattenendo la quota I.V.A. versata dall'Istituto anticipatamente all'erario.

I costi da considerare per la determinazione della tariffa da addebitare all'utente sono determinati tenendo conto delle seguenti componenti di costi aziendali aggiuntivi:

- spese generali;
- costi relativi alle voci imposte e tasse.

## **Art. 15**

### **PERSONALE DI SUPPORTO**

Viene definito personale di supporto diretto e indiretto il personale che, pur non appartenendo alla dirigenza medica/sanitaria, è chiamato a prestare attività per lo svolgimento dell'attività libero professionale.

Detto personale è distinto in: personale di supporto infermieristico, tecnico e della riabilitazione, del ruolo amministrativo, che partecipa, a vario titolo, fuori dell'orario di servizio, all'attività del personale medico/sanitario.

La partecipazione del personale di supporto è volontaria.

Non è consentito ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la partecipazione quale personale di supporto all'esercizio dell'attività libero-professionale.

Si applicano anche al personale di supporto i limiti di cui all'art. 5 comma 4 del presente regolamento.

Il personale di supporto è responsabile della sua attività, può svolgere in maniera autonoma alcune funzioni/compiti nella misura in cui sono stati autorizzati in ambito istituzionale e tenuto conto delle disposizioni ricevute, della diagnosi e delle prescrizioni del personale medico/sanitario titolare della prestazione.

È definito personale di supporto indiretto quel personale che concorre allo svolgimento della libera professione, pur non partecipando in modo diretto all'attività di equipe.

## **Art. 16**

### **RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E COPERTURA ASSICURATIVA**

Ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2011, il Policlinico ha provveduto in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza trasferirlo a carico delle Compagnie Assicuratrici, per tutta l'attività libero professionale svolta presso:

- i locali del Policlinico;
- gli studi privati;
- le strutture private convenzionate con il Policlinico;
- le attività eseguite in regime di consulenza e in regime domiciliare;

fermo restando che la copertura della responsabilità per colpa grave dei Professionisti deve essere garantita da specifiche polizze a carico degli stessi.

Il Professionista che svolge attività libero professionale non potrà fare carico al Policlinico degli infortuni sul lavoro che dovessero occorrergli in spazi diversi da quelli dell'Istituto, mentre per il personale di supporto la copertura per i rischi da infortunio professionale è garantita dall'INAIL. Come da delibera di G.R. 986/13 art. 13.

## **Art. 17**

### **INCOMPATIBILITA' NELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE**

I dirigenti sanitari che hanno optato per il rapporto esclusivo non possono esercitare alcuna attività sanitaria resa a titolo non gratuito se non in nome e per conto del Policlinico; in particolare, non possono dar vita a situazioni che implicino forme di concorrenza sleale ovvero l'insorgenza di un conflitto di interessi:

costituisce conflitto di interessi l'ipotesi in cui, con qualsiasi azione od omissione, si intervenga artificialmente sui tempi e sui modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria;

costituisce conflitto di interessi il caso di titolarità o compartecipazione di quote in strutture sanitarie accreditate a operare con il S.S.N.;

costituisce conflitto di interessi l'esercizio di attività libero professionale presso strutture sanitarie private anche non accreditate con il S.S.N. nelle quali il dirigente sanitario ricopra il ruolo di componente del consiglio di amministrazione ovvero qualsiasi posizione o carica di natura gestionale.

È fatto divieto da parte dei professionisti di utilizzare piattaforme informatiche per pubblicità o prenotazioni su altri dispositivi e/o siti informatici che non siano quelli messi a disposizione dal Policlinico.

## **Art. 18**

### **CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DI PREREGUAZIONE (RETRIBUZIONE DI RISULTATO)**

Per quanto concerne il riparto delle quote in oggetto, si rinvia ad appositi accordi sindacali all'interno del Policlinico.

Per ciascuno anno, tenuto conto delle relative disponibilità, secondo il CCNL vigente, viene contrattata con le Organizzazioni sindacali interessate, la relativa applicazione del Policlinico in oggetto, con particolare riferimento alle discipline mediche e veterinarie individuate in sede di contrattazione integrativa nonché le relative metodologie di definizione delle singole quote da attribuirsi ai dirigenti coinvolti.

## **Art. 19**

### **CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE/RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA**

Il Policlinico, sentite le OO.SS., dovrà prevedere uno o più progetti per l'utilizzo del fondo volto a interventi di prevenzione ovvero riduzione delle liste di attesa e provvedere alla

rendicontazione alla Regione del relativo utilizzo così come previsto dall'art. 2 punto 4 lettera c del Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito in Legge 8.11.2012, n. 189.

## **Art. 20**

### **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

La Direzione Generale, su proposta del Direttore Sanitario, può ridurre o sospendere in via transitoria l'espletamento della libera professione per motivate esigenze d'ordine epidemiologico e di comprovate emergenza.

## **Art. 21**

### **MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI VETERINARI E DEI MEDICI COMPETENTI**

L'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Per la sua particolarità, può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell'utente, sia di prestazioni richieste da parte del Policlinico, ad integrazione delle attività istituzionali.

In ambedue le tipologie, l'attività libero-professionale può essere resa sia in forma individuale che in forma d'equipe anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico e amministrativo del comparto.

L'attività libero-professionale deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale svolto. Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i dirigenti medici/sanitari del Policlinico svolgono funzioni di vigilanza, controllo o ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun dirigente l'incompatibilità viene accertata individualmente, su proposta della Commissione paritetica, dal Direttore Generale del Policlinico.

La libera-professione dei dirigenti veterinari, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture del Policlinico e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali da affezione per quanto concerne l'assistenza zoiatrica da parte dei Medici Veterinari).

Per le visite veterinarie la prenotazione può essere effettuata presso lo studio del professionista

Del pari l'attività libero professionale dei medici competenti potrà svolgersi presso ambienti di lavoro per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela della salute dei lavoratori con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinques, comma 2, lett. D), del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo, di norma l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

Le suddette tipologie non devono comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, né un impegno orario superiore al 100% dell'orario di servizio effettivamente dovuto.

Le tariffe da applicare saranno autorizzate dal Policlinico.

## **Art. 22**

### **ALTRE FORME DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI**

Potranno inoltre essere individuate, su indicazione dei Dirigenti medici/sanitari interessati, ulteriori forme di attività professionali, non rientranti tra quelle di cui ai precedenti articoli.

Nel rispetto della normativa di settore e dei CCNL in vigore è lasciata all'autonomia del Policlinico la disciplina di dette ulteriori forme di attività libero-professionale.

## **Art. 23**

### **NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.